SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 1961

(114ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNO DI LEGGE:

« Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi » (1375) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE *Pag.* 1993, 1994, 1996, 1998, 2000, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2019, 2020, 2023
BERGAMASCO 2002, 2008, 2009
MARIOTTI . 1997, 1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2015
OLIVA 1997, 1998, 2002, 2006, 2008, 2010, 2015
PARATORE 1994, 1997
PARRI 1997
PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 1994, 2004, 2005
PIOLA 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010
RODA 2004, 2007, 2022
RUGGERI 1994, 2002, 2003
SPAGNOLLI, *relatore* . . 1993, 1994, 1996, 1997, 2004, 2006, 2011, 2014, 2015
TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* 1997, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2015, 2019, 2020, 2023

« Nuove disposizioni in materia di esenzione dalle imposte di registro, di successione, ipotecarie e da quella sull'asse ereditario globale netto per le liberalità a favore di enti morali italiani legalmente riconosciuti » (1435) (*D'iniziativa del senatore Bergamasco*) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1992, 1993
BERGAMASCO 1993
PIOLA, *relatore* 1992, 1993
RODA 1993
TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* . 1992, 1993

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertone, Cenini, Conti, De Luca Angelo, Fortunati, Franza, Gallotti Balboni Luisa, Mariotti, Minio, Mott, Oliva, Parri, Pesenti, Piola, Ponti, Roda, Ruggeri e Spagnolli.

Intervengono il Ministro delle finanze Trabucchi e i Sottosegretari di Stato per la grazia e giustizia Dominedò, per il bilancio Cerulli Irelli, per le finanze Pecoraro, per il tesoro De Giovine e per l'industria e il commercio Biaggi.

C E N I N I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Bergamasco: « Nuove disposizioni in materia di esenzione dalle imposte di registro, di successione, ipotecarie e da quella sull'asse ereditario globale netto per le liberalità a favore di enti morali italiani legalmente riconosciuti » (1435)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Bergamasco: « Nuove disposizioni in materia di esenzione dalle imposte di registro, di successione, ipotecarie e da quella sull'asse ereditario globale netto per le liberalità a favore di enti morali italiani legalmente riconosciuti ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

P I O L A , *relatore.* Il disegno di legge al nostro esame è molto semplice: si tratta di esentare totalmente dalla tassa di registro, successione e ipotecaria, nonchè da quella sull'asse ereditario globale netto le liberalità a favore dei Comuni e delle Provincie, nonchè degli enti morali od istituti pubblici legalmente riconosciuti, fondati o da fondarsi, non solo quando lo scopo specifico della liberalità rientri nei concetti di beneficienza, istruzione od educazione, ma anche quando sia intesa alla ricerca e divulgazione scientifica; alla conservazione, valorizzazione od incremento del patrimonio culturale od artistico nazionale o delle bellezze naturali; alla esecuzione od al mantenimento di opere o servizi di pubblica utilità collettiva a vantaggio delle popolazioni di provincie o comuni; ed infine a premiare il merito e le virtù. Questa è la riproduzione dell'articolo 1 del disegno di legge proposto dal collega Bergamasco che vorrebbe l'esenzione totale non solo di enti che fanno beneficenza, assistenza, istruzione ed educazione, ma anche di quelli che hanno altri scopi testè elencati.

Vi manifesto senz'altro le mie perplessità al riguardo: anzitutto l'estensione di esenzioni fiscali, in aggiunta alle numerosissime già esistenti, che hanno diviso i contribuenti italiani fra privilegiati e non privilegiati, turbando la normalità tributaria, urta contro il lodevole indirizzo, spesso manifestato, ma, mi consenta il Governo, purtroppo non ancora attuato, di ridurre anzichè estendere l'area dei privilegi tributari.

In secondo luogo sono propenso a ritenere che le norme vigenti considerano con sufficiente larghezza la tutela di finalità sociali in campo tributario. Infatti le liberalità disposte a favore di enti aventi scopo di beneficenza, istruzione ed educazione già beneficiano di totale esenzione tributaria (articolo 1 del regio decreto 9 aprile 1925 n. 980, articolo 9 della legge 12 maggio 1949, n. 206); e le liberalità a favore di biblioteche, gallerie, musei e fondazioni dirette a premiare la virtù o il merito, o a perseguire altri scopi di pubblica utilità, godono di un trattamento di favore (aliquota proporzionale del 5 per cento).

Quanto sopra premesso, ritengo di non poter invitare la Commissione ad approvare il disegno di legge (pur non tacendo che devono essere apprezzati gli alti fini sociali a cui il provvedimento del collega Bergamasco è ispirato) il quale, secondo le sue vedute, potrebbe costituire una spinta all'eliminazione dell'ostacolo, non incoraggiante per le liberalità, di oneri fiscali che le colpiscono. Forse una nuova formulazione del disegno di legge potrebbe essere presa in considerazione.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Chiederei alla Commissione, ove non vi fossero difficoltà insormontabili, di rinviare eventualmente la discussione del presente disegno di legge per un motivo che esprimo subito: perchè penso, cioè, che di fronte alle perplessità del relatore si potrebbe trovare forse una soluzione anche intermedia. E cioè, mentre la ricerca e la divulgazione scientifica potrebbe essere anche studiata come attività da parificare all'istruzione e all'educazione, invece sarei molto perplesso, anzi contrario, per quan-

to riguarda la valorizzazione del patrimonio culturale e artistico, delle bellezze naturali, eccetera, perchè questo può dar luogo a una infinità di conseguenze.

D'altra parte la mia preoccupazione, che deriva soprattutto dalla situazione particolare, è data in questo momento dalla coscienza di quello che purtroppo qualche volta va succedendo e cioè che accanto agli Istituti od Enti dove l'esenzione fiscale è stata concessa su elementi reali e dove la situazione è abbastanza controllabile, ve ne sono altri « legalmente riconosciuti », che qualche volta potrebbero essere legati a interessi privati.

Dunque, secondo, me, bisogna che noi cerchiamo e troviamo una formula che possa da una parte mettere un pochino al sicuro la coscienza del ministro e quindi della Commissione, e dall'altra riconoscere alcune finalità, ma che siano ben determinate e ben delineate.

Con il senatore Bergamasco, proponente del disegno di legge, ho avuto in proposito qualche scambio fuggevole di idee, ma ritengo che se ad un certo momento si potesse fare un discorso più ampio insieme con lui e il relatore, forse la formula adatta si potrebbe trovare per varare il provvedimento, salvando gli scopi essenziali e benefici che l'hanno ispirato.

R O D A . Riconosco che il disegno di legge in esame è degno di attenzione e convengo senz'altro con la proposta del Ministro Trabucchi di rinviarlo per un esame più ragionato e per un incontro con il proponente e con il relatore.

B E R G A M A S C O . L'elencazione delle finalità contenute nel disegno di legge non l'ho inventata io, ma era originariamente compresa nei provvedimenti che trattano la beneficenza. Sono senz'altro pronto e perfettamente d'accordo sull'opportunità di ricercare una formulazione diversa da quella attuale, troppo vaga. Quanto all'obiezione circa i privilegi fiscali troppo estesi, a me pare che questo non sia il caso paventato dal relatore: sono privilegi già stabiliti in favore di determinate categorie che abbiano ed hanno — come quelle elencate nel provvedimento legislativo da me proposto — finalità precise e ben specificate. E si tratta di benefici, o privilegi se così li si vuol chiamare, concessi in tutti i paesi del mondo in favore di istituzioni per la ricerca scientifica, per l'istruzione e l'educazione, eccetera.

P I O L A , *relatore*. Ma per gli enti di istruzione, di assistenza, di educazione vi sono già le agevolazioni e le esenzioni fiscali...

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Bisogna tuttavia fare la distinzione alla quale ho accennato.

P R E S I D E N T E . Mi sembra buona la proposta del Ministro Trabucchi di voler prendere contatto con il senatore Bergamasco, presentatore del disegno di legge, e con il relatore Piola, per cercare insieme di addivenire ad una nuova formulazione del provvedimento affinchè la Commissione lo possa esaminare e decidere.

Se non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi » (1375)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi ».

S P A G N O L L I , *relatore*. Faccio presente agli onorevoli colleghi che il disegno di legge n. 1246, presentato dall'onorevole deputato De' Cocci, viene assorbito, data la sua materia, dal provvedimento n. 1375, anche se esso è giunto, in ordine di tempo,

prima di quest'ultimo. Ricorderò inoltre che in varie sedute del mese di luglio, e più specificamente in quella del 21 luglio, si è conclusa la discussione generale del disegno di legge n. 1375: pertanto oggi si tratta di passare all'esame dei singoli articoli.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Pregherei — sempre con la massima deferenza verso la sovranità di ogni decisione della Commissione — di attendere, se fosse possibile, prima di passare all'esame e all'approvazione degli articoli, la venuta del Ministro Trabucchi, che ha assicurato la sua presenza. Mi permetterei, quindi, di proporre d'iniziare il dibattito su altro provvedimento in modo di far passare un certo lasso di tempo e consentire così al Ministro Trabucchi di venire in Commissione.

S P A G N O L L I , *relatore.* Ritengo che se si decide di passare all'esame degli articoli si debba andare avanti senza interruzioni, anche per avere una visione organica della materia. Se il Ministro Trabucchi non può venire per altri impegni urgenti, rinviamo pure questa discussione; ma aggiungo con la massima franchezza che quando abbiamo discusso l'ordine del giorno il Ministro era perfettamente d'accordo di non variarlo. Tuttavia se sono intervenute cose più importanti...

P A R A T O R E . E perchè? Non è forse importante la materia posta al numero 1 dell'ordine del giorno?

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* L'importanza dei provvedimenti che tengono il Ministro impegnato per un po' di tempo non esclude, nè diminuisce l'importanza del disegno di legge posto all'ordine del giorno della Commissione. Il Ministro Trabucchi ha manifestato soltanto il desiderio di presenziare personalmente al dibattito sull'esame degli articoli del provvedimento n. 1375 ed io me ne sono fatto portavoce.

R U G G E R I . Chiederei all'onorevole Presidente se fosse possibile rimandare l'esame degli articoli a domattina.

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno di domani è ugualmente carico e per disegni di legge — come quello concernente l'attività e la disciplina dell'Ente autonomo di gestione per il cinema — che ci porteranno via tutta la seduta.

Proporrei quindi, per andare incontro al desiderio del Ministro Trabucchi, di passare in sede referente per l'esame di alcuni provvedimenti d'urgenza e di riprendere poi l'esame in sede deliberante degli articoli del disegno di legge n. 1375.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

(*La seduta, sospesa alle ore 10,45, è ripresa alle ore 11,30*).

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

TITOLO I.

DELLE IMPOSTE SULLE ASSICURAZIONI

Art. 1.

Le assicurazioni fatte nello Stato da assicuratori nazionali e da assicuratori esteri operanti in Italia sono soggette alle imposte stabilite nell'annessa tariffa ordinaria (allegato *A*).

Agli effeti della presente legge non si considerano fatte nello Stato le assicurazioni stipulate dai predetti assicuratori con contraenti domiciliati od aventi sede all'estero.

Sono altresì soggette alle imposte stabilite nell'allegata tariffa le assicurazioni stipulate con assicuratori all'estero da perso-

ne fisiche o giuridiche domiciliate od aventi sede in Italia.

Le imposte non sono applicabili alle assicurazioni che riguardino beni immobili o mobili esistenti all'estero, o navi od aeromobili di nazionalità estera. L'imposta è dovuta quando dell'assicurazione sia fatto uso nello Stato.

Le imposte di cui all'allegata tariffa si applicano anche alle assicurazioni da chiunque fatte all'estero quando ne sia fatto uso nello Stato o quando riguardino:

a) la vita o rischi di infortunio, malattia o responsabilità civile di persone domiciliate o residenti nello Stato;

b) rischi della responsabilità civile connessa ad attività economica esercitata nello Stato;

c) beni mobili o immobili esistenti nello Stato;

d) navi od aeromobili di nazionalità italiana;

e) merci trasportate da o verso l'Italia, quando l'assicurazione sia fatta per conto di persone o ditte domiciliate od aventi sede in Italia e semprechè l'assicurazione stessa non abbia pagato imposta all'estero.

Le imposte stabilite nella presente legge non si applicano alle assicurazioni concernenti attività o enti per i quali le imposte indirette siano corrisposte in abbonamento.

Nella tariffa speciale (allegato *B*) annessa alla presente legge sono indicate le assicurazioni soggette ad imposta ridotta.

Sono esenti in modo assoluto dalle imposte sulle assicurazioni le operazioni elencate nell'annessa tabella (allegato *C*) nonchè quelle per le quali l'esenzione sia prevista da leggi speciali.

Nulla è innovato alla disciplina dell'esercizio delle assicurazioni private di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, numero 449.

(*È approvato*).

Art. 2.

Agli effetti della presente legge si ha caso d'uso quando le polizze, i certificati e gli altri atti comprovanti l'assicurazione:

a) si presentano o si producono nei procedimenti civili davanti l'Autorità giudiziaria, ordinaria o speciale, o nei procedimenti in sede giurisdizionale amministrativa o davanti agli arbitri;

b) sono inseriti o riportati in tutto o in parte in atti pubblici, in atti privati soggetti a registrazione, in atti delle Cancellerie e degli Uffici giudiziari, delle pubbliche Amministrazioni o in quelli degli Enti pubblici o comunque in atti presentati per la registrazione.

(*È approvato*).

Art. 3.

Le riassicurazioni non sono soggette ad imposta quando si riferiscono ad assicurazioni per le quali sia stata pagata l'imposta a norma della presente legge o ad assicurazioni comprese nell'allegata tabella *C* o comunque esenti da imposta in forza di leggi speciali. In caso diverso le riassicurazioni sono soggette ad imposta secondo le disposizioni dell'articolo 1, avuto riguardo all'oggetto dell'assicurazione originaria, con le aliquote stabilite nella tariffa.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di che al precedente comma è sufficiente che la riassicurazione risulti dai libri e registri delle Società, Compagnie ed Imprese di assicurazione e di riassicurazione o da qualsiasi altro mezzo.

(*È approvato*).

Art. 4.

Le imposte stabilite dalla presente legge sono dovute proporzionalmente per ogni lira di ciascun pagamento del premio. Esse divengono applicabili a misura che, in Italia od all'estero, sia pagato od altrimenti soddisfatto il premio, e non cessano di essere

dovute ancorchè questo, per qualsiasi causa, venga in tutto o in parte restituito dall'assicuratore.

Nel determinare l'imponibile il premio deve essere valutato nella sua integrità con l'aggiunta di tutti gli accessori o senza alcuna detrazione per qualsivoglia titolo, in modo che nell'imponibile sia compreso qualsiasi importo corrisposto dal contraente all'assicuratore, eccezione fatta soltanto delle somme che dal contraente medesimo vengano rifuse all'assicuratore a titolo di imposta sulle assicurazioni ed imposta generale sull'entrata.

Per le assicurazioni mutue l'imponibile è costituito dalle somme che, sotto qualsiasi denominazione, sono versate dai contraenti alla mutua, eccezione fatta per le imposte di cui al precedente comma che vengono rifuse dal contraente. Non costituiscono imponibile i conferimenti effettuati per la costituzione di fondi di garanzia previsti dall'articolo 2548 del Codice civile.

S P A G N O L L I , *relatore*. Vorrei far presente agli onorevoli senatori che al secondo comma dell'articolo in esame sarebbe opportuno sostituire le parole « o senza alcuna detrazione », con le altre « e senza alcuna detrazione ».

Sarebbe, inoltre, opportuno, alla quinta riga del terzo comma, sostituire la parola « vengono » con la parola « vengano ».

Si tratta di due correzioni di carattere formale, e ritengo, pertanto, che non vi debbano essere obiezioni.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti i due emendamenti sostitutivi, di carattere formale, al secondo e al terzo comma dell'articolo, proposti dal relatore.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti l'articolo 4, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 5.

Per l'esercizio delle assicurazioni soggette alle imposte previste dalla presente legge, gli assicuratori nazionali e quelli esteri operanti in Italia devono tenere, per ogni esercizio annuale, secondo i rispettivi bilanci, un registro conforme a modello stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello dell'industria e del commercio, nel quale devono registrare tutte le somme che sono loro pagate o altrimenti soddisfatte, in Italia o all'estero, direttamente o a mezzo di agenti o incaricati, per premi ed accessori in dipendenza di dette assicurazioni.

La registrazione di ogni singolo pagamento deve essere fatta partitamente per ogni polizza e per ciascuna delle categorie di assicurazioni indicate nelle annesse tariffe (allegati *A* e *B*), tenendo distinte le somme soggette ad imposta da quelle relative a contratti di riassicurazione e a contratti di assicurazione esenti da imposta.

Per ogni partita riscossa devono essere indicati nel registro:

a) l'agenzia o l'ufficio presso il quale la partita figura iscritta, od il nome e cognome dell'incaricato speciale per le partite non iscritte in alcuna agenzia od ufficio;

b) il numero o i numeri della polizza, certificato od appendice cui la partita si riferisce;

c) la data della polizza, quando i numeri non siano sufficienti per identificarla;

d) il mese o i mesi di scadenza delle rate di premio arretrate, correnti od anticipate che, rispetto a ciascuna polizza continuativa, sono successive alla prima. Quando il mese non sia dell'anno in corso verrà indicato anche l'anno.

e) il periodo di tempo cui si riferisce l'effettuato incasso per le polizze in abbonamento, rispetto alle quali il pagamento dei premi sia regolato con conti periodici;

f) il mese in cui è stato effettuato il pagamento dal contraente. Quando il mese

non sia dell'anno in corso deve essere indicato anche l'anno;

g) l'importo incassato per premio ed accessori.

Le partite devono essere iscritte nel registro entro il secondo mese successivo al trimestre in cui il contraente ha eseguito il pagamento, distinguendole per ogni agenzia, ufficio od incaricato speciale e per periodi di tempo per ciascuno dei quali gli agenti od altri incaricati rendono i propri conti all'assicuratore, senza bisogno che, rispetto all'insieme, si segua l'ordine rigoroso di successione di detti periodi di tempo.

Le partite che fossero pagate direttamente alla sede dell'assicuratore e che non figurassero iscritte presso alcuna agenzia od ufficio vanno iscritte nel registro per ordine di mese.

Il registro può essere tenuto anche separatamente per ciascuna categoria di assicurazioni e per agenzie o gruppi di agenzie od uffici, o per incaricati speciali.

Inoltre, è data facoltà di dividere in due separati registri le partite d'incasso per polizze di nuova emissione da quelle relative a polizze già emesse.

Il registro deve essere addizionato alla fine di ciascun trimestre dell'esercizio, e deve essere chiuso e totalizzato alla fine di ciascun esercizio apponendovi una dichiarazione, datata e firmata dall'assicuratore o suoi legali rappresentanti, con cui sia constatato l'ammontare totale, da indicare in tutte lettere, dei premi ed accessori iscritti per ogni colonna del registro stesso.

Le partite riscosse nell'ultimo trimestre dell'esercizio che non abbiano potuto essere iscritte nel registro durante lo stesso ultimo trimestre potranno esservi iscritte entro i tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio. Anche per queste partite dovranno essere compiute le operazioni di cui al comma precedente.

Qualora siano tenuti più registri separati, ciascuno di essi dovrà essere come sopra addizionato e chiuso, e le cifre totali rispettive verranno riportate e riassunte in uno di questi registri, con la dichiarazione di cui all'ottavo comma per l'ammontare cumulativo di ogni colonna dei registri medesimi.

O L I V A . Nella lettera *a*) dell'articolo in esame, si parla di « incaricato speciale », locuzione che a me sembra estremamente vaga e priva di significato.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* La questione riguarda le assicurazioni estere, che spesse volte non hanno una agenzia, ma si servono di un incaricato che agisce per loro conto. Infatti, tutto il disegno di legge è sostanzialmente predisposto a difesa dell'assicurazione italiana nei confronti di certe organizzazioni estere, che sono così organizzate.

P A R A T O R E . Si tratta di rappresentanti più che di incaricati.

S P A G N O L L I , *relatore.* In seguito ad alcune discussioni che ho avuto con dei rappresentanti di compagnie, a me risulta che tale termine sia ammesso.

O L I V A . Il rappresentante « speciale » agisce nei confronti di una singola polizza, mentre vi può essere un « incaricato » che si occupa di una serie di riscossioni. Si potrebbe, pertanto, parlare di « rappresentante o incaricato speciale », nominandoli, cioè, tutti e due. Il presidente Paratore, esperto in materia di assicurazioni, sa che le società estere agiscono così.

P A R A T O R E . Le società estere hanno un rappresentante.

P A R R I . Il rappresentante viene ad assorbire tutti gli incarichi.

M A R I O T T I . Si tratta, nel caso in questione, di un rappresentante, poichè, quando liquida il sinistro, deve firmare in qualità di rappresentante, non in qualità di incaricato, ed ha una procura.

T R A B U C C H I . *Ministro delle finanze.* Si potrebbe dire: « del rappresen-

tante o dell'incaricato », lasciando la parola « speciale ».

O L I V A . Personalmente sarei dell'avviso di adottare la dizione: « del rappresentante o dell'incaricato speciale ».

Inoltre vorrei far rilevare che sarebbe opportuno introdurre, nell'elencazione contenuta nell'articolo 5, una lettera *h*) del seguente tenore:

« *h*) l'importo riscosso a titolo di rivalsa dell'imposta ».

Penso che in base a tale lettera il controllo diventi automatico.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti i due emendamenti presentati dal senatore Oliva al terzo comma dell'articolo 5, il primo modificativo della lettera *a*), il secondo aggiuntivo della lettera *h*).

(*Sono approvati*).

M A R I O T T I . Questo articolo è un po' farraginoso e, tra l'altro, mi sembra giusto che la Commissione deleghi il Ministero delle finanze a concordare con gli istituti di assicurazione il modello di registro nel quale devono risultare contabilmente tutti i ricavi e le spese che sono sostenute da queste imprese finanziarie. Ora, è bene che la questione sia regolata, perchè, fino ad oggi, il fisco, di fronte a dei rendiconti presentati secondo un modello contabile che viene adottato da tutte le agenzie generali, si è sempre rifugiato nel non riconoscere certe spese e certi ricavi, sostenendo che tali documenti non corrispondono ai libri che sono previsti per le aziende dal codice civile. Bisogna, però, stare molto attenti, perchè non vorrei che il Ministero delle finanze accedesse a determinati moduli che vengono suggeriti via via dagli istituti di assicurazione, dove, in realtà, si possono nascondere dei ricavi o ingrossare delle spese, specialmente con il gioco dei subagenti e produttori liberi. Si tratta, infatti, di uno dei modi con cui spesso risultano delle spese che non si sostengono, perchè le persone suddette sono indicate in numero maggiore a quello realmente esistente.

Vorrei, pertanto, raccomandare di stare attenti a non far prevalere l'impegno dell'impresa assicuratrice sul modulo, perchè, in tal caso, si potrebbero creare dei margini di evasione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5.

(*È approvato*).

Art. 6.

Per le partite riscosse a mezzo di agenti od incaricati, con o senza formale procura, è data facoltà agli assicuratori di iscrivere le partite stesse nel registro di cui al precedente articolo, anzichè per ogni polizza, cumulativamente per ogni rendiconto di ciascun agente od incaricato, e per ciascuna delle categorie di assicurazioni indicate nelle allegate tariffe, raggruppando le categorie soggette ad una identica aliquota di imposta e riportando le cifre totali dell'incasso risultante da ogni rendiconto originale, con riferimento al medesimo.

L'esercizio di questa facoltà è subordinato alla condizione che la registrazione avvenga per rendiconti per tutti gli affari conclusi a mezzo di agenti o incaricati e che i rendiconti:

a) siano datati, numerati e firmati dagli agenti e incaricati;

b) presentino la distinta delle partite riscosse, con tutte le indicazioni che sono prescritte per il registro dei premi;

c) siano conservati per dieci anni dagli assicuratori, tanto nazionali che esteri, presso le sedi o rappresentanze ove deve essere pure conservato il registro dei premi.

Quando gli assicuratori si avvalgono della facoltà di cui al primo comma, gli agenti e incaricati di stipulare contratti di assicurazione devono tenere il registro di cui all'articolo 5 per le operazioni da loro effettuate

e tenere altresì copia di tutti i rendiconti mandati all'assicuratore.

Agli effetti delle disposizioni contenute nei successivi articoli 12 e 24 i rendiconti, quando ne siano stati riportati i totali nel registro dei premi, sono considerati come parte integrante del registro medesimo.

(*È approvato*).

Art. 7.

Per il registro prescritto dall'articolo 5 debbono osservarsi le norme stabilite dall'articolo 2215 del Codice civile. La vidimazione del registro è esente da tassa di concessione governativa.

Il Ministro delle finanze, di concerto con quello dell'industria e del commercio, può consentire con apposito decreto che il registro di cui al citato articolo sia sostituito con altro a schede mobili, anche con sistema meccanografico.

(*È approvato*).

Art. 8.

Il registro dei premi deve essere tenuto presso la sede dell'assicuratore se italiano, o presso la sede del rappresentante in Italia dell'assicuratore estero. Per gli agenti od incaricati di cui all'articolo 6 il registro deve essere tenuto presso la sede dell'agenzia o dell'ufficio. Gli assicuratori aventi più sedi o rappresentanze, devono tenere il registro presso la sede o la rappresentanza principale o presso ciascuna delle sedi o rappresentanze che, nei rapporti contabili, siano indipendenti l'una dall'altra.

Il registro medesimo deve essere conservato per dieci anni, computabili dalla fine dell'esercizio cui si riferisce.

Del pari, gli assicuratori sono tenuti a conservare per cinque anni dal giorno in cui hanno cessato di avere effetto le polizze originali relative alle assicurazioni assoggettate ad imposta.

(*È approvato*).

Art. 9.

Entro il 31 maggio di ciascun anno gli assicuratori debbono presentare all'Ufficio del Registro nella cui circoscrizione hanno la sede o la rappresentanza presso la quale tengono il registro di che ai precedenti articoli da 5 a 8, la denunzia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni, secondo le risultanze del registro medesimo.

La denunzia di cui al comma precedente deve essere redatta in conformità al modello stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello dell'industria e del commercio.

Sulla base della denunzia l'Ufficio del Registro procede alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente ed alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per l'anno in corso il cui ammontare deve essere corrisposto in rate trimestrali eguali con scadenza il giorno 15 dei mesi di giugno, settembre, dicembre e marzo.

Le eventuali differenze risultanti a debito o a credito dell'assicuratore dalla liquidazione definitiva sono conteggiate sulla rata trimestrale scadente il 15 giugno dell'anno per il quale la denunzia è presentata.

L'importo da pagare è sempre arrotondato in più a lire 100 quando risulti una frazione di lire 100.

Gli assicuratori che iniziano la loro attività nel corso dell'anno debbono effettuare entro il termine di cui al primo comma o entro un mese dal giorno dell'inizio delle operazioni, se successivo, una denunzia dei premi che si presume possano essere incassati nel corso dell'anno. Sulla base di tale denunzia l'Ufficio del Registro procede alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per l'anno in corso, il cui ammontare deve essere corrisposto in rate eguali alle stesse scadenze di cui al terzo comma, successive alla presentazione della denunzia.

Le stesse disposizioni si applicano nei confronti degli assicuratori che nel corso dell'anno estendono l'esercizio a nuovi ra-

mi di assicurazione, per i premi che si presume possano essere incassati per detti rami.

(*È approvato*).

Art. 10.

Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli da 5 a 9, le polizze, i certificati e le appendici che importino pagamento di premio, relativi ad assicurazioni marittime fatte da assicuratori nazionali od esteri operanti in Italia, debbono, a cura degli assicuratori, o dei loro agenti ed incaricati quando tali atti siano stati da questi emessi o sottoscritti, essere presentati entro due giorni dalla loro emissione all'Ufficio del Registro della circoscrizione il quale provvede ad apporre sugli stessi il timbro a calendario, convalidato dalla firma del funzionario addetto al servizio.

Per tale formalità, che non costituisce caso d'uso, è dovuto per ogni polizza, certificato od appendice il diritto fisso di lire 100, da corrispondersi mediante l'applicazione di marche da bollo annullate a cura dell'ufficio stesso.

Le polizze, certificati ed appendici devono essere accompagnati da elenco descrittivo in duplice esemplare, munito della firma dell'assicuratore o del suo rappresentante.

Uno di tali esemplari, debitamente timbrato e firmato, è dall'Ufficio del Registro restituito all'assicuratore od al suo agente od incaricato.

T R A B U C C H I, *Ministro delle finanze*. Vorrei pregare il Presidente di proporre l'approvazione di piccole correzioni da apportare all'articolo 10. Gli Uffici ministeriali avevano proposto — e mi pareva giusto — di aggiungere dopo le parole: « assicurazioni marittime » le altre « ed aeree »; e così, dopo le parole « Ufficio del Registro della circoscrizione » aggiungere: « o a qualsiasi altro pubblico ufficio »; ed infine, nel quarto comma, sostituire le parole: « del Registro » con le altre: « che ha apposto il timbro a calendario ».

P R E S I D E N T E. Metto ai voti gli emendamenti testè proposti e letti dal Ministro riguardanti l'articolo 10.

(*Sono approvati*).

Metto ora ai voti l'articolo 10 con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 11.

Per le assicurazioni stipulate da contraenti domiciliati od aventi sede in Italia con assicuratori all'estero, la denuncia dell'ammontare del premio e degli accessori versati all'assicuratore estero ed il pagamento della corrispondente imposta devono essere eseguiti dal contraente all'Ufficio del Registro nella cui circoscrizione egli ha il suo domicilio.

La denunzia deve essere presentata entro un mese dal giorno del pagamento del premio ed accessori all'assicuratore; l'imposta relativa deve essere pagata contemporaneamente alla denunzia.

Per le merci trasportate da o verso l'Italia gli Uffici doganali sono tenuti ad accertare, all'atto delle operazioni doganali, se sia stata stipulata assicurazione contro i rischi del trasporto e, quando questa risulti stipulata con assicurazione all'estero, a controllare se per la stessa sia stata pagata la imposta dovuta a norma dell'articolo 1 della presente legge, o, in caso diverso a segnalare la assicurazione all'Ufficio del Registro nel cui distretto sono domiciliati od hanno sede il contraente o, nell'ipotesi di cui al quinto comma, lettera *e*), dell'articolo 1, la ditta o persona assicurata.

(*È approvato*).

Art. 12.

Gli assicuratori e i loro agenti od incaricati hanno obbligo di esibire ai funzionari ed impiegati di cui al successivo articolo 28 e agli uffici dell'Amministrazione finanziaria, ad ogni richiesta, il registro dei premi e di

permettere che ne facciano l'esame e lo pongano a riscontro con i rimanenti libri, con le polizze originali, con le quietanze e con tutti gli altri atti, scritti e carte della propria azienda di assicurazione, oltre che con le denunzie di cui all'articolo 9.

Debbono inoltre, ove richiesti, fornire ai funzionari verificatori le indicazioni e gli elementi tutti atti ad accertare, sia che il registro dei premi corrisponde con le scritture e con gli altri documenti anzidetti, sia che, per ciascuna polizza, i premi soddisfatti figurano debitamente iscritti sul registro medesimo.

In caso di rifiuto all'adempimento, anche parziale, di questa disposizione gli incaricati della verifica redigono apposito processo verbale di constatazione ai sensi della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

(*È approvato*).

TITOLO II

DELLE IMPOSTE SUI CONTRATTI DI RENDITA VITALIZIA

Art. 13.

I contratti di rendita vitalizia mediante conferimento in denaro fatti nello Stato da assicuratori nazionali ed esteri operanti in Italia e quelli stipulati con assicuratori all'estero da persone domiciliate in Italia, sono soggetti all'imposta di cui all'articolo 23 dell'annessa tariffa allegato *A* sull'ammontare della somma capitale conferita in corrispettivo della rendita vitalizia o di ciascun pagamento di detta somma se il conferimento non è effettuato in unica soluzione.

Agli effetti della presente legge non si considerano fatti nello Stato i contratti di rendita vitalizia stipulati dai predetti assicuratori con contraenti domiciliati all'estero.

Sono altresì soggetti ad imposta i contratti di rendita vitalizia da chiunque fatti all'estero quando ne sia fatto uso nello Stato o quando la rendita sia costituita per la vita di persona domiciliata nello Stato.

Sono esenti in modo assoluto da imposta i contratti di rendita vitalizia elencati nella Tabella allegato *C*.

(*È approvato*).

Art. 14.

Per i contratti di rendita vitalizia soggetti ad imposta a norma dell'articolo precedente gli assicuratori nazionali e quelli esteri operanti in Italia debbono tenere, per ciascun esercizio annuale, secondo i rispettivi bilanci, un registro conforme al modello stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello dell'industria e del commercio nel quale, con le modalità e secondo le norme stabilite dagli articoli 5 e 6, debbono registrare tutte le somme che siano loro versate in Italia e all'estero, direttamente o a mezzo di agenti od incaricati, in dipendenza di detti contratti, per la costituzione della rendita vitalizia.

Per la tenuta del registro di cui al comma precedente si applicano le disposizioni degli articoli 7, 8 e 12.

Le imprese che, oltre ai contratti di rendita vitalizia, stipulino contratti di assicurazione possono iscrivere le somme loro corrisposte in dipendenza degli uni o degli altri contratti nello stesso registro, tenendo distinte le somme versate per contratti di rendita vitalizia dalle altre.

MARIOTTI. Onorevole Presidente, se lei mi consente, vorrei fare un'unica osservazione. La cosa veramente importante sarebbe quella di creare uno strumento di controlli, in modo che la diminuzione dell'imposta vada a sollievo dell'assicurato, in modo, cioè, che il premio venga automaticamente diminuito. Infatti, se le assicurazioni mantengono nelle polizze la stessa imposta che poi si menziona nelle quietanze, la minore imposta viene incamerata completamente dalla società di assicurazioni, e si tratta di miliardi e miliardi di lire. A questo punto, pertanto, vi dovrebbe essere un organo di controllo, in grado di verificare che tale diminuzione di imposta si ri-

trovi anche nelle quietanze, in modo che l'effettivo beneficio di tale diminuzione vada a sollievo dell'assicurato.

Questo è l'unico grosso problema, e di conseguenza, se non vi sarà questo organo di controllo, voterò contro il disegno di legge in esame.

O L I V A . Si tratta di un'osservazione che avevo sollevato anche io, quando, all'inizio della discussione generale, dissi che bisognava stabilire un congruo termine per la *vacatio legis*, dal momento che, indubbiamente, occorrerà una serie di operazioni per aggiornare la contabilità delle agenzie. Se, ad esempio, oggi noi approvassimo il provvedimento e la Camera dei deputati lo approvasse tra altri 15 o 20 giorni, è evidente che dovremmo preoccuparci di evitare che la legge entrasse in vigore dal 1° gennaio del 1962. Si dovrebbe, piuttosto, stabilire che le disposizioni contenute nella presente legge si applicheranno a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della legge stessa, sempre che tra la pubblicazione e il 1° gennaio vi sia una *vacatio legis* di almeno sei mesi.

M A R I O T T I . L'organo di controllo è necessario, perchè le quietanze rimarranno con lo stesso ammontare di imposta per degli anni, e di conseguenza si accumuleranno dei miliardi che non andranno a favore degli assicurati.

R U G G E R I . Tutto ciò è esatto, tanto più che le nostre compagnie di assicurazione hanno un cartello, e quindi non vi è l'azione concorrenziale.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Purtroppo i contratti di assicurazione non sono contratti soggetti a tariffa, ma liberi, e quindi, per tutti i vari tipi di assicurazione per i quali l'imposta viene ridotta, non possiamo dire che, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della legge, l'importo dei premi o l'importo dei versamenti che l'assicurato deve fare in relazione alla diminuzione di imposta deve essere ridotto. Si tratterebbe di un provvedimento che verrebbe a ledere la libertà dei contratti, che, fino ad ora, sono lasciati alla libera contrattazione. Personalmente non avrei nessuna difficoltà ad accettare un provvedimento del genere, ma vi voglio avvertire che entreremmo in un campo che fino ad oggi è stato colpito con l'imposta, ma non è mai stato assoggettato a tariffa.

B E R G A M A S C O . Mi pare che l'importo che l'assicurato paga si componga di un premio, che è stabilito contrattualmente, e di un'imposta, che viene aggiunta e che prima era « x », mentre ora diventa « y », in seguito alla modificazione apportata dal disegno di legge in esame.

È chiaro che una società di assicurazione non può, senza commettere reato di appropriazione indebita, aggiungere al premio la somma corrispondente alla diminuzione dell'imposta, poichè vi è un contratto che regola l'ammontare del premio.

Il senatore Oliva faceva giustamente rilevare che ci vuole del tempo, e a me pare che con il termine di sei mesi ogni cosa si aggiusti senza andare incontro a nessun pericolo.

O L I V A . E se dicessimo che sulla quietanza va indicato l'importo dell'imposta?

M A R I O T T I . Onorevole Presidente, ritengo che nel caso in questione non possa verificarsi il reato di appropriazione indebita, perchè i soggetti di questo provvedimento legislativo sono le società di assicurazione che con questo disegno di legge subiscono una diminuzione dell'imposta. Ora, lei comprende, che molto spesso l'imposta può essere incorporata in altre voci che non sono controllabili, come l'addizionale, gli accessori e i diritti, che consistono in somme iperboliche che molto spesso costituiscono il guadagno di queste società. Addizionale, accessori e diritti sono tre voci che,

in realtà, potrebbero essere il corrispettivo delle spese che le società incontrano. Lei, però, comprende benissimo che queste voci includono altre spese e che vi è una rendita, così detta occulta, che consente alle società una situazione di questo genere. Ora, gli organi di controllo non avrebbero una vita facile in questo campo, poichè non si tratta di un fatto *emergens*, che può essere facilmente verificato. Non vorrei parlare di malafede per quanto riguarda le società di assicurazione, ma sono certo di non dire una mostruosità asserendo che, con questo provvedimento di legge, impediamo che l'assicurato riceva il beneficio derivante dalla riduzione di imposta e permettiamo che aumentino quelle forme speculative che sono sottratte completamente al controllo dello Stato e di chi ha la responsabilità della direzione politica del nostro Paese.

Di conseguenza faccio presente che, o stabiliamo che vi sia un organo di controllo che possa garantire (cosa già molto difficile) che vengano colpite quelle società che avendo avuto una diminuzione di imposta non la rivolgono a vantaggio dell'assicurato, oppure non mi sento, in coscienza, di approvare un provvedimento che viene a dare dei miliardi a chi ne possiede già tanti.

L'organo di controllo, in realtà, dovrebbe essere il fisco, vale a dire la polizia tributaria, ma si sa che quest'ultima ancora oggi, in Italia, per lo meno al livello medio, non è in condizioni di poter neanche controllare quanto si guadagna o si perde in una piccola azienda mercantile. Di conseguenza, ritengo che mandare un suo funzionario in un istituto bancario o in un istituto di assicurazione equivalga a mandare acqua fresca in un imbuto.

Pertanto, sarebbe opportuno delegare il Ministero delle finanze a strumentalizzare un organo adeguato.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Il senatore Mariotti potrebbe presentare un ordine del giorno, ma vi confesso che, a mio avviso, si tratterebbe di una mistificazione, perchè è assai difficile, in tale campo, eseguire controlli molto precisi.

Comunque, se è desiderio della Commissione presentare un ordine del giorno di tal fatta, noi l'accetteremo.

M A R I O T T I . Onorevole Ministro, se io presentassi un ordine del giorno, sarei poi obbligato a votare a favore del disegno di legge in esame. Personalmente, invece, ho fatto le mie riserve in proposito e ritengo che il Ministero delle finanze debba assumersi la responsabilità di questa situazione.

P I O L A . A mio avviso, se le società di assicurazione non diminuiscono le imposte, vale a dire che se nel disporre gli aumenti al premio indicano l'imposta con una determinata cifra, mentre si tratta, in realtà, di una cifra minore, commettono un reato.

M A R I O T T I . Ho già fatto presente che si può benissimo trovare lo stesso premio lordo, anche con l'imposta diminuita, poichè la differenza viene collocata sull'addizionale, sugli accessori o sui diritti.

R U G G E R I . Vorrei proprio sapere se era necessario stabilire una diminuzione di imposta per le compagnie di assicurazione, quando ci sono continuamente dei provvedimenti che prevedono degli aumenti di imposte di ogni tipo per coprire una spesa o un'altra.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Non si tratta che di diminuzione di alcune voci, ma in totale si verifica un aumento.

R U G G E R I . Ma se si lasciassero le aliquote come sono adesso, l'incremento sarebbe maggiore, e di conseguenza, oltre alle ottime ragioni esposte dal senatore Mariotti, il nostro voto contrario è giustificato anche da questa considerazione.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Vi è un articolo che dice che, nei contratti in corso, alla diminuzione dell'imposta dovrà corrispondere una diminuzione dei pagamenti delle singole rate, e sta al Mi-

nistero dell'industria operare un controllo in questo campo. Purtroppo non posso impegnarmi personalmente, poichè tale materia non è di competenza del mio Ministero.

M A R I O T T I . Ai fini fiscali ritengo che sia proprio di competenza del Ministero delle finanze!

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Non è esatto, poichè la diminuzione di fiscalità, nel caso in discussione, dovrebbe avere correlazione nella diminuzione della bolletta che rappresenta in parte il premio e in parte il rimborso. Ora, il Ministero delle finanze non può andare a controllare se tale diminuzione è avvenuta, poichè il controllo del settore industriale spetta al Ministero dell'industria che lo effettuerà in base alla sua amministrazione.

R O D A . A me sembra che, data l'importanza della materia che investe vasti settori dell'economia, sia il caso di proporre il rinvio in Aula. E tale proposta formulo in considerazione del fatto che, mentre spesso noi andiamo alla ricerca di poche centinaia di milioni per provvedere alle necessarie coperture, con le esenzioni fiscali previste dal provvedimento in esame noi andremmo a concedere miliardi a chi, come le società assicuratrici, svolge una indegna attività di speculazione.

Il mio concetto assicurativo è un concetto collettivista, per cui l'attività assicurativa dovrebbe essere riservata allo Stato, e non avere scopi di speculazione: basterebbe che voi leggeste le mercuriali di Borsa per rendervi conto che la maggiore dilatazione dei valori nominali ed effettivi è proprio data dalle assicurazioni. Sono in grado di presentare dei casi veramente pietosi: società assicuratrici che portano avanti per anni ed anni cause di risarcimento danni a contadini, costretti così alla miseria per non poter sostenere l'azione dilazionatrice delle imprese di assicurazione. Per mio conto le assicurazioni nel nostro Paese costituiscono la truffa più vergognosamente organizzata che vi sia. Ora, che si debbano concedere anche delle agevolazioni fiscali, mi sembra addirittura inaudito. E più ancora mi addolora che non si abbia la sensibilità di prendere lo spunto offerto dal provvedimento in esame per portare la discussione di fronte all'opinione pubblica, rinviando in Aula il disegno di legge.

P I O L A . Quel problema già l'avevamo superato nel corso della discussione generale, discussione che è stata già chiusa. Se voi volete votare contro, votate pure contro, ma procediamo all'esame degli articoli.

S P A G N O L L I , *relatore.* Mi permetto far rilevare che è stata fatta una discussione di carattere generale piuttosto ampia ed in quella sede ho fornito tutti gli elementi in mio possesso, ai quali si sono aggiunte le autorevoli dichiarazioni del Ministro. Si è deciso allora di chiudere la discussione generale, ed anzi, nell'ultima riunione del 21 luglio, si voleva anche iniziare — ed il senatore Roda non era presente — l'esame e l'approvazione degli articoli. Tuttavia per non strozzare il dibattito, dato che eravamo agli ultimi giorni della sessione estiva ed eravamo tutti abbastanza affaticati, pensammo di rimandare il seguito alla ripresa dei lavori in settembre.

M A R I O T T I . Chiedo scusa per aver risollevato questo problema, che mi aveva del resto suscitato tanta perplessità . . .

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il problema che ha sollevato il senatore Mariotti non ci trova insensibili; anzi troviamo che sia meritevole, nei limiti della possibilità tecnica, d'essere risolto — se il Ministro è d'accordo — con l'inserzione di un'apposita norma nel corpo del disegno di legge, affinchè possa trovare una definizione concreta. Saremo ben lieti di farlo noi nella speranza che trovi accoglimento anche nell'opinione del senatore Mariotti; ma se l'organo di controllo proposto venisse specificato dallo stesso senatore Mariotti, noi gli saremmo grati. Indubbiamente la proposta del senatore Mariotti risponde allo spirito e alla lettera della

legge. Noi dovremmo trovare il modo di far diminuire queste aliquote senza che vadano a prendere corpo nelle addizionali accessorie. In questo ritengo che il Governo e la Commissione si trovino d'accordo.

P I O L A . Io invece dissento e ritengo che anche il Ministro non sia del parere dell'onorevole Sottosegretario: il privato che sa che c'è stata una diminuzione di imposta, si toglie le mosche dal naso . . .

M A R I O T T I . E le migliaia e migliaia di assicurazioni dei contadini?

P I O L A . Peggio per loro.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il privato stabilisce le sue norme contrattuali; però l'assicuratore non è in diritto di contrabbandare l'importo corrispondente alla riduzione d'imposta attraverso altre voci di comodo, le addizionali e accessori. E lo Stato, che è supremo controllore di questa materia, troverà una maniera di controllare l'assicuratore.

P I O L A . Se per avventura questi diritti accessori, per ragioni monetarie o di qualsiasi altro genere, debbono essere aumentati ed il privato li accetta, tanto piacere; non possiamo invadere il campo del privato, il quale è libero di fare quel che crede. L'unica cosa che si deve cercare di fare è che l'ammontare dell'imposta sia separatamente indicato.

M A R I O T T I . Chiedo scusa nuovamente di aver sollevato tanta discussione e prego di andare avanti nell'esame degli articoli.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* D'altra parte del problema sollevato dal senatore Mariotti ne dovremo riparlare quando saremo giunti all'articolo 17. Andiamo quindi tranquillamente fino al 17.

P I O L A . Desidero ripetere che dissento completamente dalle dichiarazioni del Sottosegretario.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 14, del quale ho dato prima lettura.

(*È approvato*).

Art. 15.

Per la denunzia dell'imponibile nei contratti di rendita vitalizia, per la liquidazione e la riscossione dell'imposta dovuta vanno osservate le disposizioni di cui ai precedenti articoli 9 e 11.

(*È approvato*).

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE IMPOSTE SULLE ASSICURAZIONI E SUI CONTRATTI DI RENDITA VITALIZIA

Art. 16.

Nelle imposte che debbono corrispondersi in base alla presente legge sono compenetrate le imposte di bollo dovute sui contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia, sulle ricevute parziali di pagamento, sulle quietanze, ivi comprese quelle rilasciate agli assicuratori per il pagamento delle somme assicurate, e su ogni altro atto inerente alla acquisizione, gestione ed esecuzione dei contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia posto in essere nei rapporti dell'assicuratore con altri assicuratori, con i suoi agenti, intermediari ed altri collaboratori anche autonomi, e con gli assicurati.

I contratti, le ricevute e le quietanze di cui al comma precedente sono esenti dalla imposta di registro e dalla formalità della registrazione.

(*È approvato*).

Art. 17.

Salvo patto contrario, gli assicuratori hanno diritto di rivalersi sui contraenti per le somme dovute a titolo di imposta sulle

assicurazioni e sui contratti di rendita vitalizia.

Agli effetti della rivalsa le frazioni di lire si arrotondano alle 10 lire se superano le cinque lire e si trascurano in caso contrario.

Quando abbia luogo la rivalsa, nei contratti e nelle ricevute relative deve essere, a cura dell'assicuratore o del suo agente od incaricato, indicata in modo distinto la somma precisa delle imposte rimborsate dal contraente.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Sul primo comma mi sembra che non vi siano osservazioni. Sul secondo, invece, gli Uffici del Ministero ritengono opportuna la introduzione di una modifica nella formula, che suonerebbe: « Agli effetti della rivalsa l'importo della imposta, quando risulti una frazione di dieci lire, è arrotondato a dieci lire se la frazione supera le 5 lire; in caso contrario la frazione viene trascurata », anzichè: « Agli effetti della rivalsa le frazioni di lire si arrotondano ecc. ecc. ».

OLIVA. Non ci dobbiamo, a mio parere, preoccupare di simili inezie: l'imposta si paga nel suo complesso, in una somma globale. Se noi adottiamo la formula ministeriale nuova saranno arrotondate, agli effetti della rivalsa, tutte le frazioni di dieci lire, mentre nella quietanza risulterà lo importo complessivo formato dalle varie cifre ed è soltanto su questo importo globale che si applicherà la rivalsa dell'arrotondamento. In definitiva potrebbe accadere che i vari addendi, composti da frazioni di dieci lire, alla fine formassero una cifra tonda: e sarà questa somma che dovrà essere pagata.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Non ne faccio una questione: pensavo soltanto che fosse giusto arrotondare.

PIOLA. A mio avviso si potrebbe addirittura togliere l'intero secondo comma.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Ripeto che per me non ho difficoltà di accettare l'una o l'altra proposta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di soppressione del secondo comma.

(*È approvata*).

SPAGNOLLI, *relatore*. Mi sembra abbastanza chiaro — per quanto riguarda la rivalsa — il terzo comma.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Se credete, qui potrebbe essere aggiunto — ma credo che sia superfluo — « non può essere chiesta in rivalsa somma maggiore di quella pagata ».

MARIOTTI. Vorrei dire un'altra cosa: state attenti che con questa diminuzione dell'imposta a seguito della progressiva applicazione del trattato del Mercato comune europeo vi potranno essere, con i miliardi che vengono incamerati, aumenti di capitali da parte delle assicurazioni e si potrà quindi verificare un fenomeno di grosse speculazioni in borsa.

PRESIDENTE. Non bisogna preoccuparsi di questo.

MARIOTTI. Ed io invece me ne preoccupo, tanto da esprimere alla Commissione questa mia preoccupazione. Se poi non ve ne importa, fate quello che volete.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Vorrei solo far presente che nel complesso il provvedimento è fatto in modo da ottenere un gettito maggiore e non minore di quello che ora ricava l'Erario. Ricordiamoci che ora vi sono assicurazioni che danno un utile maggiore ed altre che lo danno minore. Per esempio uno dei grandi ribassi che è stato apportato, il maggiore, è stato quello sull'assicurazione dei trasporti, perchè in genere le assicurazioni sui trasporti quasi sempre si finiscono per non fare e con quella che era l'aliquota nessuno si curava di assicurarsi. Viceversa l'imposta per la responsabilità civile passa dal 9 al 10. Qualche volta c'è quel tipo di assicurazione nel quale conviene alleggerire perchè si vuole

che si estenda oppure perchè si riconosce che l'aliquota è eccessiva. Sono pochissime le assicurazioni che aumentano: il piano del provvedimento e fatto in maniera di ridurre dove si può ed aumentare dove è possibile. E di questo bisogna tenerne conto. Ad esempio le assicurazioni per disgrazie, infortuni e malattie rimangono inalterate, perchè sono le più numerose; si tende a ridurre dal 2 all'1,50 quelle sulla vita, e ciò per ragioni sociali, per cercare di spingere avanti l'assicurazione sulla vita. Sostanzialmente vi prego di non guardare il provvedimento nel particolare, ma nel complesso: apparentemente esso dà numerose riduzioni, ma le dà dove si pensa che ne conseguirà un maggior gettito fiscale.

P R E S I D E N T E . Su 24 voci delle tabelle, la variazione avviene su otto voci soltanto e di queste quattro sono in aumento e le altre sono in diminuzione. Beneficiano di diminuzioni di aliquote le assicurazioni sulla vita — come ha accennato il Ministro — da 2 a 1,50; quelle sulla navigazione; quelle contro i rischi di qualsiasi natura derivanti dai trasporti terrestri che da 20 scendono a 6; quella per i bagagli che scende da 10 a 6. Per contro aumentano l'aliquota per le assicurazioni per la responsabilità civile che passa da 9 a 10 e quella per le assicurazioni contro i danni industriali della produzione che passa da 3 a 5: tutto il resto rimane immutato.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. E poi vi sono naturalmente le voci nuove.

R O D A . Nel suo complesso il minor gettito quale sarebbe?

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Non il minore, ma il maggiore gettito, senatore Roda. Il maggiore gettito si aggira sui quattro miliardi, e forse quattro miliardi e mezzo.

M A R I O T T I . Nella stessa responsabilità civile — guardavo proprio adesso una statistica in merito — per le Assicurazioni Generali, per l'Adriatica di Sicurtà, eccetera, nonostante i moltissimi incidenti automobilistici, il rischio è attivo.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Ed è per questo, infatti, che abbiamo aumentato la tassa.

M A R I O T T I . Mentre prima il 95 per cento degli incidenti erano mortali, oggi causano invalidità permanenti o infortuni assai minori anche perchè le macchine hanno un'altra attrezzatura e struttura delle carrozzerie, per cui la liquidazione dei sinistri e l'azione di rivalsa in base all'articolo 1916 del Codice civile consentono dei buoni introiti.

Se non vi sarà pertanto un controllo che la diminuzione di imposta vada a favore dell'assicurato in modo ch'egli sia stimolato ad aggiornare i premi — che, nonostante le vicende della moneta, sono ancora ancorati a 10, 20 o 30 anni fa — si farà l'interesse esclusivo della società assicuratrice. Ed è invece, a mio parere, necessario che l'assicurato aggiorni il premio in modo che, in caso di incidenti, possa avere un risarcimento adeguato dal punto di vista monetario. Se non c'è questo controllo che garantisca il provvedimento, vengono regalati alle società di assicurazioni miliardi e miliardi, assumendo un carico di responsabilità assai grave.

P R E S I D E N T E . Come è stato prima chiesto, preghiamo il senatore Mariotti di introdurre una dichiarazione concreta formulando un preciso ordine del giorno in merito.

M A R I O T T I . Rinviamo il provvedimento e studiamo insieme la formula.

P R E S I D E N T E . Mi pare che non sia il caso di rinviare tutto il disegno di legge, poichè si tratterà di presentare ed approvare un eventuale articolo aggiuntivo o di modificare il terzo comma dell'articolo 17. Possiamo intanto, se non vi sono difficoltà, approvare gli articoli che seguono.

Sospendiamo, pertanto, per il momento, l'approvazione dell'articolo 17.

Art. 18.

È fatto divieto ai magistrati di ogni giurisdizione ed agli arbitri di pronunciare sentenze e di emettere decreti o provvedimenti sulla presentazione od in relazione a contratti di assicurazione, di riassicurazione o di rendita vitalizia soggetti ad imposta a norma della presente legge, per i quali non sia stata regolarmente pagata l'imposta dovuta e l'eventuale sopratassa.

In caso di giustificata necessità ed urgenza, il giudice può unicamente adottare provvedimenti per la conservazione delle cose esposte a sottrazione o deperimento, senza procedere a dichiarazioni ulteriori, trattenendo in cancelleria l'atto scritto per darne pronta comunicazione all'Ufficio del Registro.

La prova del regolare pagamento dell'imposta può essere data con qualsiasi mezzo.

Le disposizioni proibitive di questo articolo non si applicano ai procedimenti penali ed alla materiale descrizione di documenti negli inventari ed in altri atti conservativi.

B E R G A M A S C O . Vorrei sapere quali sono i mezzi con i quali può essere data la prova del regolare pagamento dell'imposta.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Tale prova può essere data con qualsiasi mezzo.

B E R G A M A S C O . L'assicurato può non avere in mano la prova.

P I O L A . In tal caso chiederà al magistrato di fare in modo di far dare dalla società di assicurazione tale prova.

O L I V A . Qualsiasi mezzo rischia di andare a carico dell'assicurato, perchè di solito chi fa la causa è l'assicurato ed è proprio quest'ultimo che deve fornire la prova. La prova di avere pagato l'imposta può essere data anche con la quietanza e quindi proporrei di aggiungere dopo le parole: « con qualsiasi mezzo » le altre: « compresa la quietanza pagata ». La compagnia di assicurazione qualche volta riscuote per rivalsa prima di aver pagato l'imposta e quindi non si tratta più di un mezzo di prova che l'imposta è stata pagata, ma si tratta di non danneggiare l'assicurato che fa la causa.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Facciamo l'ipotesi che il privato, che sia assicurato all'estero, chiami la società assicuratrice estera per il pagamento dell'indennizzo. Naturalmente, in questo caso, l'imposta non è stata pagata, ed è necessario che il privato la paghi.

Di conseguenza, i casi sono due: o l'assicurato riesce, facendo produrre i registri della società assicuratrice, a dimostrare che l'imposta è stata pagata (e in questo caso dispone di qualsiasi mezzo per dimostrarlo), oppure deve pagare.

O L I V A . Allora bisogna chiarire, in sede di interpretazione preventiva, che è sufficiente che l'assicurato produca la quietanza dalla quale risulti che l'imposta è stata pagata.

P I O L A . Badate che nei confronti del fisco stabilite una situazione pericolosa, perchè la quietanza è un documento qualsiasi che non garantisce il versamento.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Quando il privato agisce, dalla sua polizza risulta che ha pagato anche il rimborso.

O L I V A . È proprio questo che bisogna stabilire con esattezza.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Si potrebbe dire che quando la parte contraente, che non sia una società di assicurazione, produce i documenti dai quali risulti che è stata effettuata nei suoi confronti la rivalsa, il giudice può dare corso alla causa, rimettendo il documento all'Uf-

ficio del registro, perchè accerti il pagamento della tassa.

P R E S I D E N T E . Quindi, quando l'articolo 18 vieta ai magistrati di pronunciare sentenze in relazione a contratti di assicurazione per i quali non sia stata regolarmente pagata l'imposta dovuta, questo riferimento è sempre fatto nei confronti della società.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Basta dimostrare che all'assicurato la trattenuta è stata fatta. In questo caso il giudice trasmette la comunicazione all'Ufficio del registro.

B E R G A M A S C O . In questo caso, pertanto, viene ammessa come prova la quietanza. Ora vorrei sapere, invece, se nei confronti dell'articolo 9, che parla di denuncia globale, sia necessario un estratto notarile.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Sì, ci vuole un estratto notarile.

P I O L A . Il legatario, ad esempio, deve provare che l'erede ha pagato l'imposta, poichè il magistrato deve avere la matematica sicurezza che quella somma è stata versata al fisco.

Ora, siccome vi è un lasso di tempo e si tratta di un principio generale al quale non si può derogare, il notaio non può redigere un atto se, come premessa indispensabile, non risulta che è stato effettuato l'effettivo versamento al fisco. In questo caso la società ha il diritto di rivalsa, ma il privato, il quale agisca in giudizio e debba far pronunciare il magistrato su un contratto di assicurazione, deve dare la prova che la somma stessa è stata pagata. Egli deve, infatti, fornire la prova effettiva e non quella di aver tirato fuori i soldi dalla tasca e averli versati alla società, altrimenti il principio generale viene scalfito.

Lo stesso avviene per il legatario di 1.000 lire, nel caso faccia una causa che coinvolge la successione. Il magistrato deve far presente che se non vi è la prova che la tassa di successione è stata pagata, non si può agire in giudizio. Si tratta, ripeto, di un principio generale al quale non si può derogare. Se noi, in un provvedimento, stabilissimo che la quietanza con là quale si prova di avere tirato fuori i soldi costituisce la prova di pagamento al fisco, verremmo a modificare uno dei princìpi generali del nostro ordinamento.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Bisogna ammettere che la causa vada avanti e la quietanza venga trasmessa all'Ufficio del registro per l'accertamento. Tale situazione si verifica già, ad esempio, nei confronti della ricchezza mobile.

P I O L A . Anche in materia di bollo vige il medesimo principio.

M A R I O T T I . Onorevole Presidente, mi rendo perfettamente conto che si sta cercando di codificare il modo di operare un controllo, affinchè l'assicurato riceva un vantaggio dalla diminuzione di imposta. Lo stesso problema, anche se di carattere diverso, è stato affrontato allorchè ci affannammo disperatamente per far sì che i titoli contrattuali potessero giungere rapidamente all'ufficio meccanografico del Ministero delle finanze. Non si arrivò, però, mai a una conclusione, poichè gli unici due aspetti dell'attività economica e finanziaria dello Stato, vale a dire le banche e gli istituti di assicurazione, che hanno carattere prevalentemente finanziario, non possono essere controllati. Per cui, anche se l'inserire una clausola di questo tipo vi può giovare da un punto di vista politico, il problema resta tale e quale, poichè non vi possono essere mezzi termini.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Il Ministero delle finanze farà i controlli opportuni.

M A R I O T T I . Questo non lo discuto, ma ritengo che sia inutile cercare una clausola che vi ripari politicamente, dal momento che il problema sussiste malgrado tutto. Vi è una sola maniera per rendere

operante il controllo, ma si tratterebbe di abolire il segreto bancario. Pertanto il Governo si trova di fronte a dei problemi per i quali non può esistere una soluzione intermedia.

O L I V A . Ritiro allora le osservazioni fatte all'articolo 18, poichè riconosco che anche quando si dovesse trovare sufficiente la quietanza da cui risultasse la rivalsa, potrebbe ugualmente darsi il caso di una quietanza che non la indicasse ed allora saremmo da capo. D'altra parte anche con il controllo occorrerebbe che in ogni caso l'interessato pagasse l'imposta. Lasciamo l'articolo così com'è.

P R E S I D E N T E . Direi, invece, di sopprimere il penultimo capoverso che dice: « La prova del regolare pagamento dell'imposta può essere data con qualsiasi mezzo ».

P I O L A . Nella procedura civile sono specificati i mezzi di prova. È bene, secondo me, che vi sia la precisazione di cui al suddetto capoverso dell'articolo 18, in quanto si dà luogo anche alla prova testimoniale.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Anch'io sarei del parere di lasciarlo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 18, del quale ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 19.

Non possono essere dichiarate efficaci nel territorio della Repubblica le sentenze di autorità giudiziarie straniere o di arbitri stranieri relative a contestazioni derivanti dalle operazioni indicate negli articoli 1, 3 e 13 della presente legge se non venga esibito il certificato comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta e dell'eventuale sopratassa.

(*È approvato*).

Art. 20.

Gli assicuratori, compresi quelli che fanno contratti di rendita vitalizia, devono, entro trenta giorni dall'inizio della loro attività, denunziare per iscritto all'Ufficio del Registro nella cui circoscrizione hanno la loro sede principale:

a) la qualità delle operazioni che intendono fare;

b) la sede principale e quella delle filiali e delle succursali;

c) il cognome, nome e domicilio dei gerenti, rappresentanti, procuratori e firmatari responsabili;

d) se intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 6.

Alla stessa denunzia da farsi all'Ufficio del Registro nella cui circoscrizione hanno la loro residenza sono tenuti i rappresentanti di assicuratori esteri.

Ogni modifica degli elementi della denunzia deve essere notificata entro i successivi 30 giorni.

(*È approvato*).

Art. 21.

I rappresentanti nello Stato di assicuratori esteri sono solidalmente responsabili con l'assicuratore che rappresentano per il pagamento delle imposte, sopratasse e pene pecuniarie stabilite dalla presente legge, per l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Per i contratti di assicurazione e di rendita vitalizia stipulati con assicuratori all'estero da contraenti domiciliati od aventi sede in Italia sono del pari solidalmente responsabili con il contraente per il pagamento delle imposte, sopratasse e pene pecuniarie previste dalla presente legge, sia l'assicuratore che ha assunto l'assicurazione sia ogni persona nello Stato che abbia comunque svolta attività d'intermediazione per la stipulazione dell'assicurazione. È fatta salva l'applicazione nei confronti del-

l'eventuale mediatore delle sanzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Per le assicurazioni previste dall'articolo 1, quinto comma, lettera *e*) è solidalmente responsabile per il pagamento delle imposte, sopratasse e pene pecuniarie la ditta o persona per conto della quale è fatta l'assicurazione.

S P A G N O L L I, *relatore*. Propongo un piccolo emendamento: aggiungere cioè all'inizio dell'articolo, dopo le parole: « I rappresentanti », le altre: « e gli incaricati speciali ».

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole relatore.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 21, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 22.

Per la liquidazione delle imposte previste dalla presente legge relative a contratti stipulati in valuta estera il ragguaglio in lire italiane del valore imponibile si effettua:

a) per le valute estere negoziabili in Italia, in base al cambio medio settimanale ricavato dalle quotazioni giornaliere della precedente settimana che l'Ufficio italiano dei cambi accerta a' sensi delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586;

b) per le altre valute estere, in base al cambio risultante dal rapporto tra la parità ufficiale in dollari U.S.A. dichiarata per ciascuna di dette valute ed il cambio medio settimanale del dollaro U.S.A. determinato nel modo di cui alla precedente lettera *a*).

La liquidazione deve essere effettuata al cambio medio settimanale valido per il giorno in cui è stato effettuato il pagamento del premio all'assicuratore.

(*È approvato*).

Art. 23.

Le infrazioni alle disposizioni che disciplinano l'esercizio delle assicurazioni private accertate dagli organi del Ministero dell'industria e del commercio debbono essere comunicate, per i provvedimenti da adottarsi a norma della presente legge, ai competenti uffici finanziari.

Questi ultimi uffici sono a loro volta tenuti a comunicare al Ministero dell'industria e del commercio le infrazioni alle disposizioni da essi accertate nell'esercizio delle loro funzioni, per i provvedimenti da adottare a norma del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

(*È approvato*).

TITOLO IV

DELLE SANZIONI

Art. 24.

Le trasgressioni alle disposizioni della presente legge sono punite come segue:

1) la omessa tenuta dei registri dei premi di cui agli articoli 5, 6 e 14 o la mancata vidimazione, con la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 1.000.000;

2) la omessa iscrizione nei registri dei premi di partite soggette ad imposta, con la pena pecuniaria da due a cinque volte l'imposta dovuta su ciascuna delle partite non registrate, col minimo di lire 500 per ogni omissione;

3) la infedele indicazione dell'imponibile o della specie di assicurazione nei registri dei premi, con la pena pecuniaria da quattro a dieci volte l'imposta dovuta sulla

somma occultata o indicata come soggetta ad imposta o dovuta in più per differenza di aliquota, col minimo di lire 1.000;

4) la mancata conservazione dei registri dei premi giusta il secondo comma dell'articolo 8 e il secondo comma dell'articolo 14, con la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 1.000.000;

5) il rifiuto alla esibizione dei registri dei premi nei casi di cui agli articoli 12 e 14 e l'inadempimento alle altre disposizioni di detto articolo 12, con la pena pecuniaria da lire 200.000 a lire 500.000;

6) la infedele indicazione d'imponibile nelle polizze di assicurazione, nei contratti di rendita vitalizia e nelle relative ricevute, con la sopratassa pari a trenta volte l'imposta dovuta sulla somma occultata, col minimo di lire 10.000;

7) l'inosservanza delle disposizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'articolo 6, con la pena pecuniaria da lire 5.000 a lire 10.000, rispettivamente per ogni rendiconto e per ciascuna partita, omissione od irregolarità;

8) la mancata conservazione degli originari rendiconti giusta la lettera *c*) di detto secondo comma dell'articolo 6 con la pena pecuniaria da lire 1.000 a lire 2.000 per ogni rendiconto non conservato;

9) la mancata conservazione degli originali contratti prescritta dall'ultimo comma dell'articolo 8, con la pena pecuniaria da lire 500 a lire 1.000 per ogni contratto non conservato;

10) la omessa presentazione nel prescritto termine della denunzia di cui agli articoli 9, 11 e 15, con la sopratassa pari al triplo della imposta dovuta sulla somma non denunziata, col minimo di lire 500;

11) la infedele denunzia di cui agli articoli 9, 11 e 15 con la sopratassa pari a sei volte l'imposta dovuta sulla somma occultata, col minimo di lire 10.000;

12) la mancata presentazione all'Ufficio del Registro prescritta dall'articolo 10 delle polizze, certificati e delle appendici relative ad assicurazioni marittime, con la pena pecuniaria da lire 2.000 a lire 5.000 per ciascuna polizza, certificato od appendice di cui sia stata omessa la presentazione a carico dell'assicuratore o del suo agente o incaricato;

13) il ritardato pagamento delle imposte dovute oltre i termini stabiliti dagli articoli 9, 11 e 15 con la sopratassa uguale al decimo della imposta di cui sia stato ritardato il pagamento;

14) l'inosservanza delle disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 17, con la pena pecuniaria da lire 500 a lire 1.000 a carico dell'assicuratore per ogni contratto o ricevuta in cui non sia stata indicata la somma delle imposte fatte rifondere dal contraente.

Oltre alla pena di cui al comma precedente, l'assicuratore che si faccia rifondere un importo maggiore di quello dovuto, incorrerà in altra pena di lire 2.000 per ogni contratto o ricevuta, nella quale si sia verificata l'indebita rifusione, oltre l'obbligo di rimborso al contraente della somma in più percetta;

15) la omessa presentazione nei prescritti termini della denunzia di cui all'articolo 20, con la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 100.000;

16) l'inosservanza dei divieti ed obblighi di cui agli articoli 18 e 19, nonchè ogni altra trasgressione alle norme della presente legge, non espressamente contemplata nei precedenti numeri, con la pena pecuniaria da lire 500 a lire 5.000.

(*È approvato*).

Art. 25.

Le sopratasse di tardiva denunzia e di tardivo pagamento sono ridotte al decimo del loro ammontare qualora la denunzia ed il pagamento abbiano luogo non oltre sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Questa disposizione non si rende applicabile alle sopratasse per le occultazioni e le infedeli denunzie di cui ai numeri 6 e 11 dell'articolo 24.

(*È approvato*).

Art. 26.

Le somme riscosse per le pene pecuniarie previste dalla presente legge sono ripartite a norma delle legge 7 febbraio 1951, n. 168, detratto il 10 per cento per spese inerenti alla riscossione.

(*È approvato*).

TITOLO V

DISPOSIZIONI PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE, PER LA RISCOSSIONE COATTIVA E PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

Art. 27.

Per la risoluzione, in via amministrativa ed in via giudiziaria, delle controversie relative alla applicazione delle imposte e sopratasse previste dalla presente legge e per la riscossione coattiva delle dette imposte e sopratasse e delle pene pecuniarie contemplate dalla legge stessa si osservano le disposizioni vigenti in materia d'imposta di registro.

(*È approvato*).

Art. 28.

L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge, l'applicazione delle sanzioni e la definizione delle relative controversie sono disciplinate dalle disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Agli effetti degli articoli 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, l'accertamento delle violazioni della presente legge, anche se costituenti reato, è altresì demandata ai funzionari ed impiegati della Direzione generale delle tasse e delle imposte sugli affari e degli uffici da questa dipendenti, all'uopo designati e muniti di speciali tessere di riconoscimento, nonchè, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.

I funzionari o gli impiegati di cui al secondo comma, nonchè gli ufficiali ed agenti della Polizia tributaria sono tenuti ad osservare il segreto di ufficio per quanto riguarda il contenuto degli atti da essi esaminati nell'esercizio delle loro funzioni.

(*È approvato*).

TITOLO VI

DELLA PRESCRIZIONE

Art. 29.

In caso di mancata o di infedele denunzia l'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte e sopratasse previste dalla presente legge si prescrive con il decorso di dieci anni dal giorno in cui la denunzia avrebbe dovuto essere presentata o è stata presentata la denunzia infedele.

L'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte liquidate ma non versate e delle relative sopratasse si prescrive con il decorso di tre anni dal giorno in cui l'imposta, o la rata di imposta, avrebbe dovuto essere pagata.

Col decorso di tre anni, computabili dal giorno della avvenuta liquidazione definitiva della imposta, si prescrive l'azione dello Stato per la domanda di supplemento di imposta.

L'azione dello Stato per la riscossione delle pene pecuniarie si prescrive con il decorso di cinque anni dal giorno della commessa trasgressione.

(*È approvato*).

Art. 30.

L'azione del contribuente per chiedere la restituzione delle imposte, sopratasse e pene pecuniarie indebitamente pagate si prescrive con il decorso di tre anni dal giorno dell'effettuato pagamento.

(*È approvato*).

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 31.

Le imposte stabilite dalla presente legge sono dovute anche per i contratti di assicurazione e vitalizi in corso al 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della legge stessa, e ne viene fatta applicazione sull'ammontare dei premi ed accessori incassati a cominciare da detto giorno.

Per gli stessi contratti gli assicuratori, anche quando si fossero accollato il pagamento del tributo, salvo il caso che avessero assunto a loro carico ogni aumento futuro di esso, possono rivalersi verso i contraenti con le norme di cui all'articolo 17, della maggiore imposta risultante dalla differenza tra la vecchia e la nouva aliquota.

La disposizione di cui al primo comma non si applica nei confronti dei contratti per i quali l'imposta sia già stata corrisposta una volta tanto sul premio accumulato per la durata dell'assicurazione.

(*È approvato*).

Art. 32.

Le imposte stabilite dalla tariffa allegata alla presente legge per le assicurazioni contro i danni dell'incendio e per le assicurazioni globali comprendenti il rischio di incendio sono comprensive del contributo previsto dall'articolo 41 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, modificato dall'articolo 3 della legge 9 aprile 1951, n. 338.

L'obbligo di corrispondere tale contributo cessa con l'entrata in applicazione della presente legge.

Il Ministero delle finanze, d'intesa con quello del tesoro, con quello dell'interno e con quello dell'industria e del commercio, provvede a determinare l'aliquota del gettito complessivo dell'imposta corrisposta per le assicurazioni di cui al primo comma che deve essere versata alla Cassa sovvenzioni antincendi.

Nei confronti degli assicuratori contro i rischi dell'incendio operanti nella regione Trentino-Alto Adige è ammesso in detrazione dall'imposta dovuta per le assicurazioni di cui al primo comma l'importo del contributo annualmente corrisposto dagli stessi alla Cassa regionale antincendi della predetta regione ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 20 aprile 1954, n. 24, nello ammontare determinato per ciascuno di essi dal decreto del Presidente della Giunta regionale in conformità alla citata disposizione.

S P A G N O L L I , *relatore*. Poichè mentre veniva presentato al Senato il disegno di legge n. 1375, veniva emanata la legge n. 469, mi pare che si debba farne esplicito richiamo all'articolo 32. Proporrei pertanto un emendamento così formulato: alla sesta riga dell'articolo 32, dopo le parole « dall'articolo », sostituire le parole: « 41 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, modificato dall'articolo 3 della legge 9 aprile 1951, n. 338 », con le altre: « 4 della legge 13 maggio 1961, n. 469 ».

Proporrei inoltre la soppressione del terzo comma dello stesso articolo 32 in quanto la Cassa sovvenzioni antincendi non esiste più.

Infine, c'è una modifica da apportare all'ultimo comma; là dove è scritto 20 aprile 1954, devesi leggere « 20 agosto 1954 », poichè trattasi di errore tipografico.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti gli emendamenti, di natura formale, proposti dal relatore Spagnolli.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti l'articolo 32, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 33.

Le disposizioni della presente legge e delle tariffe e tabelle ad essa allegate si applicano a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della

legge stessa. Restano tuttavia esclusi dall'applicazione delle nuove disposizioni i contratti in corso per i quali l'imposta sia già stata corrisposta una volta tanto sul premio indicato in polizza accumulato per la durata dell'assicurazione.

O L I V A . A proposito della decorrenza direi di sostituire la data del 1° gennaio con un termine di almeno sei mesi, successivi alla pubblicazione; oppure si dica dal primo gennaio dell'anno successivo a condizione che siano passati almeno sei mesi.

S P A G N O L L I , *relatore*. Si possono mettere insieme i due concetti.

O L I V A . Dal punto di vista dei bilanci è ovvio che sarebbe meglio partire dal 1° gennaio. Dobbiamo quindi decidere se manteniamo il 1° gennaio o se dobbiamo fare riferimento alla *vacatio* dei sei mesi.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Mi sembra che si possa ovviare a tutto dicendo: « dal primo giorno del settimo mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare pongo ai voti l'emendamento proposto dal senatore Oliva, nel senso suggerito dall'onorevole Ministro, tendente a sostituire le parole « a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della legge stessa » con le altre: « a decorrere dal primo giorno del settimo mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

(*E approvato*).

Metto ai voti l'articolo 33, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 34.

Sono abrogate le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, e delle successive leggi modificative ed integrative nonchè tutte le altre disposizioni in contrasto con quelle della presente legge.

(*E approvato*).

Siamo d'accordo di studiare insieme la questione contenuta nell'articolo 17, la cui approvazione rimase sospesa. Infatti, per la soluzione di questo problema non vi sono che due strade: o introdurre nel disegno di legge una modificazione di tale articolo, o presentare un ordine del giorno il quale vincoli il Ministero delle finanze e, particolarmente, il Ministero dell'industria, a studiare una soluzione possibile.

M A R I O T T I . Penso che l'ordine del giorno potrebbe essere presentato dal senatore Oliva, ma mi sembra di avere anticipato già poc'anzi che il problema rimane sempre lo stesso, perchè disgraziatamente queste strozzature irrisolvibili si trovano in tutto il nostro sistema.

O L I V A . Potrò presentare un ordine del giorno che tenga conto delle raccomandazioni fatte dal senatore Mariotti.

P R E S I D E N T E . Dal momento, pertanto, che si è scelta la soluzione dell'ordine del giorno anzichè la modificazione del terzo comma, metto ai voti l'articolo 17, del quale è stata già data lettura (e la cui approvazione era stata accantonata), quale risulta con l'emendamento precedentemente approvato, soppressivo del secondo comma.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame delle allegate tabelle, di cui do lettura:

ALLEGATO *A*

TARIFFA GENERALE PER LE ASSICURAZIONI SOGGETTE ALL'IMPOSTA IN MISURA ORDINARIA

Ramo o specie di assicurazione	Art. della tariffa	Indicazione dei contratti	Imposta proporzionale per ogni cento lire del premio comprensiva di ogni addizionale	Norme per la liquidazione dell'imposta
Assicurazioni sulla vita e contratti di capitalizzazione.	1	A) Assicurazioni sulla vita di qualunque specie e contratti di capitalizzazione	1,50	L'imposta si liquida con le norme stabilite dall'articolo 4 della legge.
		B) Assicurazioni sulla vita e contratti di capitalizzazione per forme di previdenza o di assistenza costituite per legge, contratto collettivo di lavoro o per regolamento aziendale, sulla parte di premio afferente alle prestazioni di legge, del contratto collettivo o del regolamento aziendale.	1	idem
Assicurazioni contro i rischi della navigazione ed assimilate	2	A) Assicurazioni contro rischi, di qualsiasi natura, derivanti dalla navigazione marittima, fluviale, lacuale ed aerea, anche quando l'assicurazione comprenda la garanzia di tragitti parziali per via di terra; prolungamenti delle dette assicurazioni rilasciati per concedere garanzia per giacenze a terra che non superino la durata di 60 giorni.	2	idem
		B) Assicurazioni di navi, galleggianti ed aeromobili durante la costruzione, le riparazioni o la demolizione.	2	idem
Assicurazioni contro rischi dei trasporti terrestri.	3	A) Assicurazioni contro rischi, di qualsiasi natura, derivanti da trasporti terrestri.	6	idem
		Se derivanti da trasporti ferroviari.	3	idem
		B) Assicurazioni dei bagagli quando non sono assunte con polizza.	6	idem
Assicurazioni per la responsabilità civile.	4	Assicurazioni per la responsabilità civile, compresa quella relativa ai danni prodotti dalla circolazione dei veicoli a motore e rimorchi.	10	idem
Assicurazioni contro le disgrazie accidentali ed assimilate.	5	Assicurazioni contro le disgrazie accidentali; assicurazioni contro le malattie; assicurazioni contro i danni di interruzione di esercizio o di produzione in conseguenza di disgrazie accidentali, malattia, morte delle persone addette all'esercizio o alla produzione.	2	idem
Assicurazioni contro il furto e la rapina.	6	Assicurazioni contro il furto ed assicurazioni contro la rapina.	10	idem
Assicurazioni contro i danni dell'incendio ed assimilate.	7	A) Assicurazioni contro i danni dell'incendio, del fulmine, della esplosione, dello scoppio, contro il rischio locativo ed il ricorso dei vicini e contro le conseguenze dei detti eventi, od altre garanzie diverse da quelle previste dalla presente Tariffa, dalla Tariffa all. *B* e dalla Tabella all. *C* prestate in accessorio ad assicurazioni contro i danni dell'incendio.	15	idem
		B) Assicurazioni globali incendio e furto.	13	idem

Segue: ALLEGATO *A*

Ramo o specie di assicurazione	Art della tariffa	Indicazione dei contratti	Imposta proporzionale per ogni cento lire del premio comprensiva di ogni addizionale	Norme per la liquidazione dell'imposta
Assicurazioni di rischi agricoli.	8	A) Assicurazioni dei prodotti del suolo contro le intemperie ed altri rischi che possono colpire i prodotti stessi prima del raccolto, esclusi i rischi di incendio.	2	L'imposta si liquida con le norme stabilite dall'articolo 4 della legge.
		B) Assicurazioni contro la mortalità, le malattie e le disgrazie accidentali del bestiame.	2	idem
		C) Assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla proprietà o dalla conduzione di aziende agricole o forestali o dalla proprietà e dall'uso (ivi compresa la conduzione) di macchine agricole.	4	idem
		D) Assicurazioni stipulate da proprietari o conduttori di aziende agricole o forestali contro i danni dell'incendio di fabbricati rurali, stalle e fienili ed altri fabbricati che sono comunque pertinenti ad attività agricole mobili ed arredamenti domestici relativi a detti fabbricati; attrezzi, macchine agricole, scorte vive e morte; boschi e piantagioni; prodotti del suolo.	8	idem
Assicurazioni dei guasti alle macchine e rischi di montaggio.	9	Assicurazioni dei guasti alle macchine e contro le conseguenze derivanti dai guasti stessi; assicurazioni dei rischi di montaggio.	6	idem
Assicurazioni dei rischi connessi alla utilizzazione pacifica dell'energia nucleare.	10	A) Assicurazioni per la responsabilità civile connessa al funzionamento di impianti nucleari a fini civili o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonchè alla produzione, alla detenzione, all'impiego e al trasporto di materiale fissile o di prodotti o residui radioattivi.	1	idem
		B) Assicurazioni contro i danni materiali delle installazioni nucleari e degli impianti per la produzione o l'impiego di materiale fissile o di prodotti radioattivi.	1	idem
		C) Assicurazioni contro le disgrazie accidentali, la malattia o i danni alle colture causati da esplosioni, emanazioni di calore o di radiazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche o dall'impiego di radioisotopi.	1	idem
Assicurazioni dei rischi industriali della produzione cinematografica	11	A) Assicurazioni contro i danni industriali della produzione di films cinematografici in dipendenza di infortuni, malattia o morte di persone addette a prestazioni già iniziate.	4	idem
		B) Assicurazioni contro i danni ai films.	9	idem
Assicurazioni delle cauzioni ed assicurazioni assimilate.	12	Assicurazioni delle cauzioni ed assicurazioni contro le infedeltà dei prestatori di opera.	5	idem

Segue: ALLEGATO *A*

Ramo o specie di assicurazione	Art della tariffa	Indicazione dei contratti	Imposta proporzionale per ogni cento lire del premio comprensiva di ogni addizionale	Norme per la liquidazione dell'imposta
Assicurazioni di crediti.	13	Assicurazioni della solvibilità dei debitori.	2	L'imposta si liquida con le norme stabilite dall'articolo 4 della legge.
Assicurazioni contro i rischi di impiego.	14	Assicurazioni contro i rischi di impiego connessi alla cessione del quinto dello stipendio.	2	idem
Assicurazioni delle spese legali.	15	Assicurazioni delle spese legali.	5	idem
Assicurazioni del ritiro della patente di guida a seguito di investimento.	16	Assicurazioni contro i danni del ritiro della patente di guida a seguito di investimento.	2	idem
Assicurazioni per la rottura di vetri e di altri oggetti fragili.	17	Assicurazioni contro i rischi di rotture di vetri, cristalli, specchi ed altri oggetti fragili.	9	idem
Assicurazioni contro il rischio della pioggia.	18	Assicurazioni contro i danni cagionati dalla pioggia agli albergatori o agli organizzatori ed impresari di gare sportive, feste e spettacoli all'aperto ed assicurazioni contro il rischio della pioggia durante le vacanze o durante viaggi.	12	idem
Assicurazioni globali dei veicoli a motore.	19	Assicurazioni globali dei veicoli a motore e dei rimorchi comprensive, oltre che del rischio della responsabilità civile per i danni prodotti dalla circolazione, anche di altri rischi:		
		1) quando tra i rischi assicurati siano compresi quelli delle disgrazie accidentali al conducente e alle persone trasportate.	8	idem
		2) negli altri casi.	11	idem
Assicurazioni globali dei fabbricati	20	Assicurazioni globali stipulate dai proprietari di fabbricati, ivi compresi i condominii, che garantiscono, oltre ai rischi di incendio e di responsabilità civile, uno o più dei seguenti rischi: furto, guasti, condotte d'acqua, perdite di pigioni, disgrazie accidentali del personale addetto alla vigilanza e custodia.	12	idem
Assicurazioni globali della abitazione privata e del capo famiglia.	21	Assicurazioni globali dell'abitazione privata e del capo famiglia che garantiscono, oltre ai rischi di incendio o di responsabilità civile, uno o più dei seguenti rischi: furto, guasti, morte dell'assicurato per incendio o per opera di ladri.	10	idem
Assicurazioni diverse da quelle contemplate nelle precedenti voci.	22	Assicurazioni non comprese nella presente Tariffa, nella Tariffa all. *B* e nella Tabella all. *C*.	6	idem
Contratti di rendita vitalizia.	23	Contratti di rendita vitalizia di cui all'articolo 13 della legge.	1	idem

T R A B U C C H I . *Ministro delle finanze.* Propongo i seguenti emendamenti all'Allegato *A*, colonna « Indicazione dei contratti ».

All'articolo 2 della tariffa generale lettera *A*, aggiungere dopo le parole « via di terra », le altre: « sempre che, in ragione dal tragitto da percorrere, siano prevalenti i rischi della navigazione ».

All'articolo 3, lettera *A*, della tariffa aggiungere, dopo le parole « trasporti terrestri », le altre « o da trasporti promiscui per terra, acqua od aria, quando in ragione del tragitto da percorrere prevalga il rischio terrestre », e nel secondo alinea, dopo la parola « ferroviari », aggiungere le altre: « o da trasporti promiscui per strada o ferrovia, quando sia prevalente il tragitto da percorrere in ferrovia ».

All'articolo 8, lettera *D*, della tariffa sostituire l'intera indicazione con la seguente: « Assicurazioni contro i danni dell'incendio, del fulmine, dell'esplosione, contro il rischio locativo ed il ricorso dei vicini e contro le conseguenze dei detti eventi stipulate per costruzioni rurali; mobili ed arredamenti relativi a tali costruzioni; attrezzi, macchine, scorte vive e morte impiegate per l'esercizio di aziende agricole o forestali o per l'esercizio di attività connesse dirette alla conservazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti agrari in quanto rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura; boschi e piantagioni; frutti e prodotti del suolo intanto che appartengono al proprietario o conduttore dell'azienda agricola o forestale ».

P R E S I D E N T E . Metto in votazione i suddetti emendamenti all'allegato A proposti dall'onorevole Ministro delle finanze.

(*Sono approvati*).

ALLEGATO *B*

TARIFFA SPECIALE PER LE ASSICURAZIONI SOGGETTE ALLA IMPOSTA IN MISURA RIDOTTA

Natura delle Assicurazioni	Articolo della tariffa	Indicazione delle operazioni	Misura della imposta	NOTE
Case popolari ed economiche	1	Contratti di assicurazione sulla vita umana a garanzia della casa.	Un quarto dell'imposta stabilita dall'articolo 1 lettera *a*) della tariffa allegato A).	L'imposta si liquida con le norme di cui all'articolo 4 della legge.
Impiegati dello Stato	2	Contratti relativi alle assicurazioni integrative degli impiegati civili e militari dello Stato di cui alla legge 7 aprile 1930, n. 456.	idem	idem
Cooperative edilizie sovvenzionate dallo Stato	3	Assicurazioni contro i danni previsti dall' articolo 7 della tariffa allegato *A*).	Un quinto della imposta stabilita dall'articolo 4 della tariffa allegato *A*).	idem

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Osservo che, in corrispondenza dell'articolo 3 della tariffa speciale, occorre apportare le seguenti correzioni di errori materiali: nella colonna: « indicazione delle operazioni », aggiungere, dopo le parole « articolo 7 », le altre « lettera *A* »; nella colonna « misura dell'imposta », sostituire le parole « articolo 4 »» con le altre « articolo 7, lettera *A* ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti i suddetti emendamenti proposti dall'onorevole Ministro.

(*Sono approvati*).

ALLEGATO *C*

TABELLA DELLE ASSICURAZIONI E DEI CONTRATTI VITALIZI ESENTI DA IMPOSTA

Natura delle assicurazioni	Articolo della tabella	Indicazione delle operazioni	NOTE
Società di mutuo soccorso.	1	Operazioni fatte dalle società di mutuo soccorso registrate in conformità alla legge 15 aprile 1886 numero 3818, che non siano soggette alle disposizioni del T. U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959 n. 449.	
Assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro.	2	Assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previste dal D.L.L. 23 agosto 1917 n. 1150 e successive disposizioni modificative ed integrative, e dal D.L. 17 agosto 1935 n. 1765 e successive disposizioni modificative ed integrative.	
Assicurazioni sociali obbligatorie gestite dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.	3	Operazioni di trasformazioni di capitali in rendite vitalizie effettuate dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ai sensi del D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827 e successive disposizioni modificative ed integrative, ed ogni altra forma di assicurazione gestita dall'I.N.P.S.	
Assicurazioni dei crediti alla esportazione.	4	Assicurazioni e riassicurazioni dei crediti all'esportazione stipulate ai sensi della legge 22 dicembre 1953 n. 955 e successive disposizioni modificative ed integrative.	
Assicurazioni Mutue del bestiame in Sardegna.	5	Operazioni delle società mutue di assicurazione per l'assicurazione del bestiame in Sardegna.	
Assicurazione aeree	6	Contratti di assicurazione stipulati dalle società nazionali assuntrici di trasporti aerei di linea, per il trasporto di cose o di persone.	L'esenzione ha la durata di dieci anni dalla data dell'atto costitutivo delle singole società.
Biennale di Venezia.	7	Assicurazioni delle opere d'arte figurativa, degli oggetti d'arte decorativa, delle pellicole cinematografiche ed in genere del materiale necessario all'allestimento delle manifestazioni organizzate dall'Ente « La Biennale di Venezia » sia in Italia che all'estero.	
Opera Nazionale Combattenti.	8	Contratti di assicurazione di beni di pertinenza della Opera Nazionale Combattenti ed enti assimilati.	
Ente delle Tre Venezie.	9	Assicurazioni stipulate dall'Ente delle Tre Venezie in dipendenza della sua attività istituzionale.	
Indennità impiegati.	10	Assicurazioni delle indennità dovute agli impiegati privati di cui agli articoli 4 e 5 del D.L. 8 gennaio 1942 n. 5, convertito nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, per la parte di premio afferente alle prestazioni di legge.	
		Avvertenza: *Restano ferme le esenzioni o riduzioni d' imposta previste da leggi speciali.*-	

(*È approvata*).

R O D A . Vorrei, per debito di coscienza, parlare per dichiarazione di voto.

Innanzitutto desidero rilevare che, dalla discussione che si è svolta in questa sede, è risultato che il problema di cui si tratta non lo conosciamo in modo molto approfondito. A mio avviso, indipendentemente dalla portata del provvedimento, il Parlamento, in certi momenti, deve prendere lo spunto da un certo tipo di legge per gettare uno sguardo approfondito su determinati problemi, e ritengo che proprio in questo momento il Parlamento avrebbe dovuto assolvere questo suo dovere. Non entro ancora nel merito del disegno di legge che avrebbe dato l'opportunità di gettare uno sguardo su tutto l'interessante comparto dell'economia della nazione che riguarda le assicurazioni.

Pertanto, d'accordo con il senatore Parri, vorrei far presente che, secondo il nostro punto di vista, un esame approfondito della situazione delle assicurazioni avrebbe portato a delle conclusioni interessanti, come ad esempio quella che, in una società moderna, certi tipi di assicurazione dovrebbero costituire dei compiti istituzionali affidati esclusivamente allo Stato. Ad esempio, i due comparti riguardanti l'assicurazione sulla vita e la responsabilità civile dovrebbero, per lo meno, essere sottoposti al controllo dello Stato, per la vastità di interessi anche umani che rivestono. Per quanto riguarda, invece, gli altri comparti, avrebbero potuto continuare a rimanere in gestione delle società private, come avviene attualmente.

Ecco perchè ritengo che il Parlamento manchi ad uno dei suoi compiti principali quando, in occasione di un provvedimento di questo genere, non coglie l'occasione di dare uno sguardo alla situazione generale.

Per quanto, poi, riguarda il merito della questione, ho sentito dire che vi sono delle aliquote che sono aumentate, e altre che sono diminuite, e che questo costituirà un vantaggio anzichè una perdita per il nostro Erario. Ritengo, però, che, in un settore come questo nel quale vi sono degli interessi enormi che vanno considerati con occhio critico, sia indifferente sapere se vi è una maggiore o una minore entrata. Ad esempio, è indifferente, per me, conoscere se i trasporti di merce subiranno una diminuzione di imposta, quando, invece, il comparto dell'assicurazione sulla vita anzichè subire un aumento subisce una diminuzione del 50 per cento. L'assicurazione sulla vita, onorevoli colleghi, è il comparto che ha arricchito in misura indegna e vergognosa le compagnie assicuratrici, le quali hanno speculato sul risparmio della povera gente. Potrei citarvi numerosissimi casi, ma mi limito a citarvi quello di un povero professionista il quale, 30 anni fa, si era assicurato sulla vita pagando, in moneta buona, 1000 lire, che allora costituivano lo stipendio di un mese di un operaio qualificato, e che dopo 30 anni ha ricevuto indietro 1000 lire che non valevano più niente. È in questi incrementi ingiustificati, vergognosi, sottratti al fisco, che si trova la riprova di quanto prima affermavo.

Ma pensate anche alle azioni che hanno in Borsa una quotazione che supera non so quante volte il loro valore nominale. Per farvi alcuni esempi vi posso dire che le azioni della Edison hanno un valore nominale di 2000 lire, mentre il loro valore in Borsa è di 6000 lire. Quelle della Snia Viscosa hanno un valore nominale di 1500 lire, mentre il loro valore in Borsa è di 7000 lire. Per non parlare poi della Riunione Adriatica di Sicurtà, le cui azioni hanno un valore nominale di 2250 lire, mentre la loro quotazione in Borsa raggiunge le 58.100 lire.

Come giustamente affermava il senatore Mariotti, in questa materia si innestano molti interessi connessi, per non parlare dei vantaggi che diamo a certi tipi di assicurazione che sono quelli che hanno incrementato in modo vergognoso il patrimonio di questi enti privatistici. Le povere vittime dei sinistri pagano dei milioni, mentre i loro parenti non vengono risarciti che dopo una serie di defatiganti giudizi che si trascinano attraverso i vari gradi e magari durano decenni.

Per concludere voglio dirvi che giustizia vorrebbe che si espropriassero senza indennizzo queste assicurazioni, per il solo fatto che per decenni e decenni non hanno fatto altro che moltiplicare il loro capitale, a spese degli assicurati.

Di conseguenza, per motivi non soltanto economici, ma più ancora morali, credo di interpretare anche il pensiero del mio Gruppo esprimendo parere contrario all'approvazione del disegno di legge in esame.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Non intendo entrare nel merito di questa questione sulle assicurazioni dato che tutta la legislazione relativa a questa materia è soggetta ad una particolare vigilanza da parte del Ministero dell'industria. Il Governo, tuttavia, anche tenendo conto delle osservazioni esposte dal senatore Roda, farà attenzione a tutto il sistema assicurativo.

Debbo, però, aggiungere che, se è vero che le Società assicuratrici (perlomeno quelle che hanno investito in beni immobili le loro riserve matematiche), hanno ritenuto utile la svalutazione, l'imposta non riguarda in questo caso gli utili che le Società possono avere lucrato per queste speculazioni di natura finanziaria (se speculazioni possono essere definite), ma riguarda l'andamento prevalentemente futuro del contratto di assicurazione.

Lo scopo che si è prefisso il Ministero delle finanze è stato quello di aggiornare le aliquote della tassa in relazione allo sviluppo che oggi si constata in alcuni tipi di assicurazioni in confronto di altri, cercando di facilitare l'estendersi dei settori meno sviluppati dato che nel fissare l'imposta si deve tenere conto e di finalità sociali e della situazione economica.

In merito alle altre osservazioni fatte dal senatore Roda, faccio presente che da molto tempo e proprio dietro suo suggerimento sto studiando il sistema per far sì che le plusvalenze delle riserve matematiche possano essere assoggettate agli effetti delle imposte sui redditi. È un provvedimento al quale sto pensando per quanto tecnicamente presenti numerose difficoltà.

Desidero, inoltre, aggiungere anche che un altro settore nel quale stiamo cercando di penetrare a fondo in base ad un articolo introdotto nel testo unico è quello dei contratti di capitalizzazione, ove, essendoci una parte di interesse e una parte di assicurazione, riteniamo che sulla parte di interesse dovrebbe incidere l'imposta.

Anche questo, tuttavia, è un settore del tutto estraneo al disegno di legge in votazione, che si riferisce non al movimento passato, ma a quello futuro, cioè all'influsso che può avere l'applicazione delle imposte in relazione all'andamento del complesso fenomeno assicurativo che, gestito dallo Stato o da Enti privati, indiscutibilmente segue certe regole economiche per le quali è necessario che intervenga l'azione fiscale in relazione all'andamento generale dell'economia in un certo momento e all'andamento dell'economia del Paese.

P R E S I D E N T E . Informo la Commissione che è stato presentato dal senatore Oliva il seguente ordine del giorno:

« La 5ª Commissione del Senato, nell'approvare il disegno di legge n. 1375 recante nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi, invita il Governo ad attuare, in sede di applicazione della futura legge, la più ampia ed attenta forma di controllo per garantire agli assicurati delle polizze in corso l'effettivo beneficio della diminuzione di imposta, laddove essa sarà disposta ».

Metto ai voti l'ordine del giorno.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 13,20.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari